



Comune di Albenga

"Indicazioni sull'accesso nei luoghi di lavoro a partire dal 15/10/2021. D.L. n° 127 del 21 settembre 2021 e successivo DPCM 12 ottobre 2021

Gentili colleghi,

a seguito del D.L. n° 127 del 21 settembre 2021 E DPCM 12 ottobre 2021, con la presente si forniscono alle SS.WV. alcune indicazioni relative all'accesso nei luoghi di lavoro a partire dal prossimo 15 ottobre c.a.

Come sapete, il D.L. 127/2021, pubblicato sulla GURI n° 226/2021, enuncia dettami molto precisi in merito allo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 (cosiddetto *Green pass*). A ciò si aggiungono le direttive fornite dal DPCM 12 ottobre 2021.

E' utile ricordare i punti che forniscono le indicazioni operative e normative più rilevanti:

all'art. 9 quinquies del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, inserito dal citato D.L. 127/2021 si dispone quanto segue

comma 1: *“ Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche [...] ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19[...].”*

comma 2: *“ La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.”*

comma 3: *“ Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”*

commi da 4 a 8: *“ I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. [...] I datori di lavoro [...] definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. [...] Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. [...] Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della*



Comune di Albenga

certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. [...] Per le violazioni [...] la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500'

Si ricorda che la certificazione vaccinale (*Green pass*) viene emessa in base a una alla seguente tipologia, come stabilito dall'art. 9, comma 2, del d.l. 52/2021, secondo cui le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;

oppure

b) avvenuta guarigione da COVID-19;

oppure

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Come dettato dal DPCM 17 giugno 2021, si precisa che l'emissione e validazione del "Green pass" è emessa *unicamente* dalla *Piattaforma nazionale digital green certificate*, ovvero "Piattaforma nazionale-DGC": sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e all'art. 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Per quel che riguarda le tipologie dei test si rimanda principalmente alla recente Circolare del Ministero della Salute del 23/09/2021; ad ogni modo, per dovere di informazione, si comunica che:

1. per "test molecolare" si intende il test condotto su campione respiratorio nasofaringeo e orofaringeo basato sull'individuazione di materiale nucleico virale (il cosiddetto "tampone");

2. per "test antigenico rapido" si intende il test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (il cosiddetto "tampone rapido);

3. tra i test salivari rapidi, di recente introduzione, *non sono validi ai fini del Green pass* i test salivari antigenici, mentre quelli salivari molecolari sono validi solo per categorie ristrette (principalmente l'ambito scolastico).



Comune di Albenga

Si precisa dunque che per la P.A. i tamponi validi ai fini della certificazione sono quelli elencati ai precedenti punti 1 e 2.

Si rimanda inoltre al link <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>, pagina di FAQ istituzionale sulla certificazione verde in cui si legge che: *“Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.*

In caso di vaccinazione:

- 1. per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;*
- 2. nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione;*
- 3. nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi.*

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall'ora del prelievo in caso di test antigenico rapido, di 72 ore in caso di test molecolare.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).”

Nella mia qualità di Datore di lavoro, quindi, fornisco alle SS. VV. le seguenti indicazioni riassuntive, che avranno vigore **dal 15 ottobre prossimo e fino al 31 dicembre 2021:**

1. Il sottoscritto datore di lavoro provvederà all'installazione di uno strumento di lettura su cui sarà installata l'applicazione “VerificaC19”, o verrà utilizzata altra modalità di verifica automatica essa a disposizione dal Ministero della Salute, che legge e controlla il possesso del Green Pass;
2. sarà nominato apposito personale con specifica delega che controllerà l'uso dello strumento di lettura effettuando controlli a campione e a rotazione comunque non inferiori al 20% del personale in servizio giornalmente.
3. *Oppure* Il controllo verrà eseguito con sistema di lettura automatica posta all'ingresso delle sedi dell'Ente a tutti coloro che accedono alla sede ad eccezione degli utenti;
4. **L'accesso ai luoghi di lavoro per i dipendenti dell'Ente, nonché tutti i collaboratori esterni, a qualunque titolo, è subordinato al controllo, con esito positivo, del Green pass sulla Piattaforma DGC;** si precisa comunque che il comma 5, art. 13, del DPCM del 17 giugno 2021 dispone che “l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma”. Il divieto di conservazione è stato, altresì, ribadito dal Garante per la Privacy, il quale con nota dello scorso 6 settembre ha dichiarato che le operazioni di trattamento relative alla verifica del Green pass restano valide solo nell'ambito strettamente circoscritto agli obblighi di legge. Non sarà, dunque, richiesta copia digitale del Green pass, né saranno effettuate annotazioni (cartacee o digitali) della validità della certificazione.
5. Sono esenti da quanto specificato al punto 1 i possessori di certificazione di esenzione vaccinale;



Comune di Albenga

6. **Chi risultasse sprovvisto dal Green pass non potrà accedere ai luoghi di lavoro.** Si ribadisce che il dipendente sprovvisto di certificazione è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, pur non incorrendo in sanzioni disciplinari e mantenendo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, non percepirà né la retribuzione né qualsiasi altro compenso per tutta la durata dell'assenza ingiustificata. Il personale addetto al controllo comunicherà in forma scritta e riservata al sottoscritto Datore di lavoro i nominativi dei dipendenti eventualmente sprovvisti di certificazione, per una immediata comunicazione al responsabile dell'Ufficio Personale che provvederà alla conseguente sospensione della retribuzione.
7. Si ricorda ancora che se un dipendente accede ai luoghi di lavoro senza Green pass (ad esempio, perché non è stato soggetto al controllo a campione all'ingresso), la norma prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro (art. 1, comma 7 del D.L. 127/2021). E' compito del sottoscritto Datore di lavoro comunicare al Prefetto i nominativi dei soggetti eventualmente trovati sprovvisti di certificazione all'interno dei luoghi di lavoro per la relativa applicazione della sanzione. Lo scrivente dunque potrà organizzare ulteriori controlli a campione all'interno degli Uffici dopo che i dipendenti avranno effettuato l'accesso. Naturalmente, lo stesso scrivente è convinto che l'effettuazione di controlli quotidiani a campione e a rotazione in fase di ingresso, unitamente al senso di responsabilità di tutti i colleghi, eviterà comunque qualunque spiacevole caso di violazioni dell'obbligo di certificazione verde all'interno degli uffici dell'Ente.

Albenga, 15 ottobre 2021.

Il Datore di lavoro



Comune di Albenga

PROCEDURA VERIFICA GREEN PASS MODALITA' OPERATIVE

In esito alla pubblicazione del DPCM del 12 ottobre 2021 e del Decreto Legge 21 settembre 2021 n.127, sono state **definite le attività di verifica dei Green Pass dei lavoratori e visitatori diversi dagli utenti che, per quanto riguarda, la Pubblica Amministrazione vengono riassunte come segue:**

CON QUALI MODALITA' ESEGUIRE I CONTROLLI:

- I controlli dovranno essere svolte **direttamente dal datore di lavoro, o da soggetti esterni appositamente incaricati;**
- i controlli potranno essere **effettuati anche a campione** all'interno dei luoghi di lavoro, prevedendo **prioritariamente, tuttavia, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.** Da un punto di vista di automazione dei controlli all'ingresso, salva sempre la possibilità di effettuare i controlli tramite l'app verifica c-19, si segnala che sarà **possibile l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici**, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura. In caso di controlli esclusivamente automatici, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale verificheranno le assenze non dovute ad altro motivo legittimo (permessi, ferie, etc.) e provvederanno a comunicare all'interessato, anche tramite e-mail, l'assenza ingiustificata rilevata per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.
- Laddove l'accertamento non avvenga al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sarà necessario che il datore di lavoro disponga che ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio proceda, **con cadenza giornaliera**, a verificare il possesso del green pass del proprio personale in misura percentuale **non inferiore al 20%** di quello presente in servizio, in maniera omogenea con un criterio di rotazione su tutto il personale dipendente e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa;
- per gli enti pubblici aderenti alla piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sarà possibile verificare i green pass tramite l'interazione asincrona tra la stessa e la piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti non aderenti a NoiPA, il controllo potrà essere effettuato mediante l'interazione asincrona tra il portale istituzionale Inps e la piattaforma nazionale-DGC;



Comune di Albenga

- per le PA con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, invece, sarà possibile procedere ai controlli mediante una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la piattaforma nazionale-DGC.

Al fine di evitare ritardi o code causate dall'attuazione delle modalità di controllo del possesso del Certificato Verde, è possibile adottare misure organizzative come la previsione dell'allargamento della fascia oraria di entrata ed uscita dei dipendenti, in accordo con l'implementazione da parte dei Comuni dei PSCL (Piani degli Spostamenti Casa Lavoro) che identifichino e promuovano azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio di riferimento.

FLESSIBILITA' E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Per consentire almeno un minimo di flessibilità, si tenga presente il fatto che, senza alcuna specificazione delle modalità, le nuove norme prevedono che in caso di richiesta da parte del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni inerenti il possesso o meno del Green Pass (o l'esenzione) con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Qualora, in dipendenza di tali comunicazioni anticipate, si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il Datore di lavoro potranno attivare in via d'urgenza convenzioni tra enti senza particolari formalità, oppure misure di riorganizzazione interna quali la mobilità tra uffici o aree diverse al fine di fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di Green Pass.

TRATTAMENTO DEI DATI

In base a quanto disposto dal DPCM del 12 ottobre 2021 e come confermato anche dal Garante della Privacy, l'attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione.

DESTINATARI DEI CONTROLLI

Le norme adottate dal Governo stabiliscono che dovranno essere **verificati i Green Pass di tutti coloro che accedono alla PA con l'unica eccezione degli utenti** che si recano presso la PA per fruire dei servizi della PA stessa.

Pertanto, per accedere ai luoghi, oltre a quelli dei dipendenti, dovranno essere controllati anche i certificati dei dipendenti delle imprese di manutenzione, il personale addetto al rifornimento dei



Comune di Albenga

distributori automatici, i consulenti e i collaboratori, i prestatori ed i frequentatori di corsi di formazione, i corrieri, le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali, nonché i visitatori che accedono per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro evento. Sono esclusi dall'obbligo di possedere il Green Pass soltanto i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (nel caso in cui siano lavoratori dipendenti, nelle more della predisposizione dell'apposito QR Code, tale certificazione dovrà essere comunicata dal lavoratore al medico competente e da questi agli incaricati dell'ufficio del personale affinché sia disposto l'esonero dalla verifica del possesso del Green Pass).

E' sempre possibile per i soggetti passibili di controllo, nelle more del rilascio e/o dell'eventuale aggiornamento dei certificati, esibire documenti cartacei o informatici rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private che attestino una delle condizioni di validità del Green Pass.

DEFINIZIONE DI DATORE DI LAVORO

Le nuove norme precisano che per datore di lavoro deve intendersi il **dirigente apicale di ciascuna PA o soggetto equivalente**, a seconda del relativo ordinamento (per esempio: segretario generale di un ministero o segretario comunale). Il dirigente apicale potrà sia impartire direttamente le modalità attuative delle attività di controllo che delegare la funzione, purché con atto scritto, a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale.

CONSEGUENZE SULL'ACCESSO IN MANCANZA DI GREEN PASS

Le norme prevedono che mentre il mancato accesso al luogo di lavoro è considerato assenza ingiustificata che comporta la sospensione di qualunque forma retributiva per la giornata di riferimento, ma senza conseguenze disciplinari, l'accesso al luogo di lavoro senza il Green Pass (o l'esenzione) comporta sia conseguenze di ordine disciplinare (applicate per il tramite del dirigente ordinariamente competente) che l'obbligo per gli uffici individuati dal datore di lavoro di comunicare la violazione al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa. Tale quadro sanzionatorio non esclude la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione del Green Pass o dell'utilizzo di certificati altrui. Il lavoratore sprovvisto di Green Pass non potrà accedere ai luoghi di lavoro e, se già entrato, dovrà esserne immediatamente allontanato.